

Il Questore della Provincia di Vercelli

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

Ai sensi dell'art. 110 del R.D. n°773/1931 T.U.L.P.S. e dell'art. 195 del R.D. n°635/1940 Reg. Es. del T.U.L.P.S., a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, del pubblico interesse ed al fine di tutelare le fasce deboli ed arginare il rischio di dipendenza dal gioco, sono **VIETATI** i seguenti giochi ed imposte le seguenti prescrizioni:

GIOCHI ALLE CARTE O SENZA

Albero imperiale	Asso sbarazzino	Baccarà	Banco di faraone	Bassetta o taglio
Bel tre	Berlina	Bestia	Bianca/bella bianca	Biribizzo
Bull	Caratella	Carosello	Cavatina	Chemin de fer
Cocincina o concia	Dadi	Della rossa	Dieci cartelle	Dirotto
Dodici	Escartè	Erbette	Fante di picche	Faraone
Fiera	Football star	Gibellino	Gilette o duecento	Goffo
Gru magnetica	Indovinello	Kong Keng	Lanzichenecco	Lotteria mercantile
Lottino	Macao o del nove	Maus	Mazzetti	Mercante in fiera
Mignon	Morra	Naso	Nove e baccarà	Nove cartelle
Orologio	Pariglia	Passa/manca dieci	Passatella	Pesca
Piattello	Piccolo corridore	Pichet	Pitocchetto	Polo o bicicletta
Poker	Primiera	Quindici o cavallo	Ramino	Riffa
Rolletta	Rollina	Roulette	Sette e mezzo	Sfera gigante
Stop	Testa o croce	Texas Hold'Em (1)	Tira al blanco	Tombola
Tornello (pirla)	Tre campanelli	Tre carte	Tre ditali	Tre noci
Tre portafogli	Tre pipe	Trentacinque	Trente et quarente	Trentuno
Turchinetto	Undici e mezzo	Ventuno	Virotto	Zecchinetta
Zurlo e trottola				

- (1) Il Poker Texano (Texas Hold'em) non è gioco d'azzardo (da ultimo v. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza del 23 aprile 2015 n. 1688) soltanto ove lo stesso sia svolto secondo la modalità "torneo" e nel caso in cui sia presente la previsione di quote predeterminate di partecipazione a detto torneo per ciascun giocatore e che esse siano di importo minimo o, comunque, contenuto; e sia altresì prevista:
- a) l'assegnazione di un numero uguale di gettoni, di valore solo nominale, per tutti i giocatori;
- b) l'impossibilità per essi di rientrare in gioco, una volta esaurita la loro originaria dotazione, acquistando altri gettoni;
- c) la preventiva individuazione del premio finale, quasi sempre in natura (e conseguentemente anche della perdita massima per ciascun giocatore, corrispondente alla quota di iscrizione già versata);
- d) l'impossibilità di svolgere più tornei o partite nel medesimo contesto temporale.

BILIARDO

Battifondo	Bazzica	Bill Ball	Biglia all'angolo delle	Biliardino inglese
			buche	
Biliardino francese	Bismark	Bricchetta	Carolina	<u>Carrattella</u>
E pas de mamaloch	Giardinetto	Lumaca	Macao	<u>Nove</u>
Parigina	Ponte	Pulla	Rossa bianca	Rossa nera
Russo o turco				

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMI-AUTOMATICI ED ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO E GIOCO

- Gli apparecchi di cui sopra sono disciplinati dall'art. 110 del R.D. n°773/1931 T.U.L.P.S., in seguito per semplificazione solo T.U.L.P.S., e dai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze A.A.M.S. emanati in materia.
- Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27.07.2011 impone le prescrizioni sui parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b in relazione alle tipologie degli esercizi in cui è esercitata l'attività di gioco.
- Permangono vigenti le disposizioni dettate dai Decreti Direttoriali A.A.M.S. del 18.01.2007 e del 27.10.2003 relativamente ai parametri numerici degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 del T.U.L.P.S.
- All'interno delle sale Bingo gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S. devono essere collocati in ambienti separati a quelli in cui si svolge l'attività di gioco principale.
- Nel caso in cui all'interno di un esercizio siano previsti apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S., unitamente ad apparecchi di tipologie diverse, i primi devono essere collocati in aree separate specificatamente dedicate.
- Il numero degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S., in presenza di offerta differenziata di gioco, non può essere superiore al doppio del numero degli apparecchi di altre tipologie installati presso il medesimo esercizio.
- L'utilizzo degli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lettere a e b del T.U.L.P.S. è vietato ai minori di anni 18.
- Gli orari di esercizio e di funzionamento degli apparecchi di cui all'art.110, commi 6 e 7 R.D. 773/1931 sono disciplinati, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 2016 n°9, dai Comuni dei luoghi ove sono ubicate le sedi delle sale giochi o scommesse o esercizi pubblici e commerciali ove si svolge l'attività di gioco.
- In particolare si richiama l'attenzione e l'applicazione della suddetta legge regionale n°9/2016 con particolare riferimento agli artt. 7-8 e 11

PRESCRIZIONI GENERALI

- La presente tabella deve essere esposta, in luogo ben visibile alla clientela, nelle sale da biliardo e da gioco ed in tutti gli altri esercizi pubblici e circoli privati, all'interno dei quali viene esercitata qualsivoglia tipologia di gioco lecito.
- E' VIETATO ORGANIZZARE E GESTIRE L'ATTIVITÀ DI SCOMMESSE FUORI DAI CASI PREVISTI DALLA LEGGE nonché mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano di giocare su piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
- Sono vietati tutti i giochi d'azzardo o comunque tutti quelli, se non espressamente autorizzati, in cui viene posto in palio denaro o beni materiali anche se non riportati nella presente tabella.
- E' vietata l'installazione di videogiochi a contenuto osceno e/o violento, o che comunque possano creare forme di imitazione diseducativa nei minori.
- Oltre a quanto stabilito dai regolamento comunali emanati in ottemperanza dell'art. 6 della legge regionale Piemonte, n° 9 del 2 maggio 2016, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, si dispone che, nei giorni feriali del calendario scolastico, è fatto obbligo agli esercenti di non consentire l'uso degli apparecchi da gioco di cui al n° 7 dell'art.110 del R.D.773/1931 T.U.L.P.S., dall'apertura e sino alle ore 13.00, ai minori di anni 18.
- A tale proposito, e allo scopo di osservare tutte le disposizioni della presente tabella, gli esercenti hanno l'obbligo di accertare l' età dei giocatori mediante l'esibizione di un documento di identità o, in mancanza di esso, di ogni altro titolo comprovante l'età dello stesso.
- Allo scopo di prevenire e contrastare gli effetti patologici dei giochi, anche se leciti, che rientrino comunque nella categoria di quelli in cui la vincita è legata a qualsiasi forma di alea o rischio, si richiamano i principi e l'applicazione della legge regionale sopra indicata

SANZIONI

Nel caso di gioco d'azzardo quelle stabilite dal Codice Penale (artt. 718-723) e dall'art. 110 del T.U.L.P.S..

Il titolare dell'esercizio che, all'interno dei propri locali (sale da biliardo o da gioco, negli altri esercizi, compresi circoli privati) tollera giochi d'azzardo, vietati dall'Autorità di P.S. con la presente tabella, è punito a norma dell'art. 723 del Codice Penale.

La mancata esposizione della presente tabella è punita con la sanzione prevista dall'art. 221 del T.U.L.P.S..

Qualora vengano riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi e congegni contemplati dall'art.110 del T.U.L.P.S. il Questore può sospendere la licenza dell'autore degli illeciti fino ad un periodo massimo di 15 (quindici) giorni.

La presente tabella è suscettibile di modifiche e/o aggiornamenti, ogni violazione della stessa, se non diversamente previsto dalla legge o da norme speciali in materia, sarà punita ai sensi degli artt. 9 e 17 bis c. 2 del T.U.L.P.S..

La vidimazione prevista dall'art.110 T.U.L.P.S. n°1 è a cura dell'Autorità Comunale competente al rilascio della licenza.

Vercelli, 16/02/2017

Il Questore Lavezzaro